CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Ancona – Seconda Sezione Civile - nelle persone di:

Dott. Bruno Castagnoli Presidente

Dott. Formiconi Stefano Consigliere

Dott.ssa Rita De Donato Consigliere

la pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza collegiale del 6.07.2016

TRA

[redacted] nato in Albania il [redacted] elettivamente domiciliato in Jesi presso lo studio dell'avv. Paolo Cognini che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di appello

appellante

e

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA 2 – Sezione di Ancona –

appellati

Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona resa nel proc. n. [redacted] del 25.11.2015 comunicata in pari data

Conclusioni:

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6.07.2016 riportandosi ai rispettivi scritti difensivi

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ordinanza resa nel proc. [redacted] del 25.11.2015 il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda proposta da [redacted] volta ad ottenere l'annullamento del

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5427 - Firmato Da: PIERPAOLI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4377de1d8fe591436ccf464558f23e9b
Firmato Da: DE DONATO RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5473

provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma 2 - Sezione di Ancona - del 25.07.2014 di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Propone appello avverso l'anzidetta ordinanza [redacted] con il patrocinio del difensore avv. Paolo Cognini sostenendo l'erroneità dell'ordinanza impugnata con particolare riferimento alle parti in cui si sostiene che: - le circostanze riferite dal ricorrente sarebbero generiche e prive di riscontro; - il ricorrente non ha fornito la prova delle minacce subite e non ha individuato i luoghi di provenienza della vittima dei fatti del 2002; - non sarebbe credibile e fondato un timore che trae origine da eventi verificatisi nel 2002; - non risulterebbero integrati i parametri di cui all'art.3 del d. l.vo n.251/2007; - non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria né per la tutela umanitaria.

L'appello è fondato sui seguenti motivi: 1) *carenza di istruttoria – mancanza e carenza della motivazione – violazione di legge – illogicità e contraddittorietà delle motivazioni – travisamento ed erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie – violazione dei principi di diritto in materia di protezione internazionale*: la eventuale carenza o insufficienza della prova in materia di protezione internazionale deve essere valutata alla luce della effettiva possibilità per il richiedente di disporne. Per quanto riguarda il [redacted] gran parte della sua vicenda personale è oggettivamente comprovata dagli atti giudiziari formati in territorio italiano, mentre risulta provata l'attuale vigenza in molteplici aree territoriali dell'Albania del codice consuetudinario Kanun, la cui origine sarebbe da ricondurre proprio alla zone di provenienza della vittima del reato commesso dal [redacted] Le telefonate minatorie pervenute alla madre subito dopo la rimessione in libertà del fratello [redacted] coinvolto nella medesima vicenda giudiziaria, non sono oggettivamente documentabili. È del tutto evidente come l'assenza di una prova impossibile non possa in alcun modo rovesciarsi in un pregiudizio a carico del richiedente, mentre le valutazioni espresse dal primo giudice sono del tutto prive di motivazione, frutto di considerazioni meramente soggettive e di una interpretazione illogica e incongruente della ricostruzione dei fatti operata dal richiedente. Dall'ordinanza impugnata emerge la totale assenza di uno scrutinio delle ragioni di fatto e di diritto del rigetto tale da rendere sostanzialmente inesistente il primo grado di giudizio. Con riferimento alla protezione sussidiaria non viene detto alcunchè. I fatti avvenuti nel 2002 sono sfociati nella morte di una persona, e sono

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5427 - Firmato Da: PIERPAOLI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4377de1d8fe591436ccf464558f23e9b
Firmato Da: DE DONATO RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5473

solo l'antecedente storico dell'evento che ha determinato il [redacted] alla richiesta di protezione, evento che deve essere individuato nella conclusione della pena detentiva e nel conseguente prossimo rimpatrio del richiedente. Il timore che fonda legittimamente la richiesta di protezione internazionale è il prodotto di un fatto assolutamente attuale e contestuale alla domanda di protezione, ovvero la riacquisita libertà da parte del [redacted] e il suo potenziale rientro in patria. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, nel ricorso viene dettagliatamente specificata non solo l'area di provenienza ma la stessa città in cui vivono i parenti della vittima. Le circostanze dedotte sono rigorosamente documentate dagli atti giudiziari, ed è quindi provata sia la vicenda personale che la sua idoneità a determinare le ritorsioni codificate nel Kanun. Se anche le telefonate minatorie non vi fossero state o risultassero indimostrate, ciò non varrebbe ad escludere la protezione richiesta. La richiesta di protezione infatti trae origine dai fatti di sangue che hanno coinvolto il [redacted] dalla conseguente protezione dalla vendetta con cui dovrebbero essere "compensati" secondo il codice consuetudinario i fatti di sangue. Nel caso in cui il giudice avesse ritenuto necessario approfondire i profili di genericità avrebbe dovuto interrogare il ricorrente personalmente comparso in udienza, per chiarire le parti del racconto ritenute controverse o non sufficientemente chiare.

2) *violazione di legge in riferimento agli artt.8, 27, comma 1 bis, d. lgs.25/2008 – violazione di legge in riferimento all'art.46 della Direttiva Europea n.2013/32/UE del 26.06.2013*: il primo giudice, in totale violazione delle norme citate, ha omesso di svolgere una effettiva indagine sul paese interessato e sul contesto nell'ambito del quale si configura il pericolo ai danni del richiedente e la mancata valutazione delle specificazioni e dei chiarimenti relativi alla ricostruzione della vicenda che il richiedente ha posto all'attenzione del giudice con il ricorso. Si tratta di vizi dell'iter logico-giuridico che hanno condotto a conclusioni errate ed ingiuste. L'ordinanza è del tutto immotivata con riferimento al rigetto della protezione sussidiaria, cui invece va ricondotto il caso in esame, perché il potere che il Kanun attribuisce ai familiari della vittima di un omicidio si concretizza in due ipotesi di sanzionamento, o con l'eliminazione fisica dell'autore dell'omicidio, o con il trattamento inumano della coatta reclusione all'interno delle mura domestiche e quindi all'eliminazione "sociale" della persona che deve essere punita.

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5427 - Firmato Da: PIERPAOLI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4377de1d8fe591436ccf464558f23e9b
Firmato Da: DE DONATO RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5473

3) *violazione di legge in riferimento all'art.32, comma 3, del d. lgs.25/2008, attuativo della Direttiva europea n.2005/85/CE (recante norme minime per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato) – violazione dell'art.3 Cost.:* va censurata la decisione di esclusione della tutela umanitaria. Il fratello dell'appellante, [redacted], per i medesimi fatti di cui al presente giudizio è stato ammesso alla protezione umanitaria su determinazione del giudice di primo grado, con statuizione confermata dal giudice di appello. Ciò impone il medesimo trattamento per l'odierno richiedente, non essendo concepibile una tale discrasia all'interno dell'ordinamento. Lo stesso Magistrato di Sorveglianza nel valutare il mantenimento o meno della misura di sicurezza dell'espulsione, disposta con la sentenza di condanna del 2002, ha deciso di sostituirla con la misura di sicurezza della libertà vigilata, tenendo conto del fatto che per la medesima vicenda al fratello del [redacted]ra stata accordata la protezione umanitaria. A ciò deve aggiungersi che il Prenga risiede nel territorio italiano da oltre 15 anni ed attualmente svolge regolare attività lavorativa. Il giudice ha trattato la vicenda con approccio standardizzato, omettendo di valutare le circostanze assolutamente rilevanti ed individualizzanti. Vi è inoltre un errore di diritto nel ritenere necessaria l'allegazione di specifici e ulteriori motivi diversi da quelli già posti a fondamento della richiesta di protezione internazionale. La protezione umanitaria vincola l'autorità amministrativa all'accoglienza e alla protezione del soggetto quando pur non risultando integrate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, la specifica vicenda personale imponga un intervento di natura umanitaria, assumendo tale forma di protezione ruolo di "chiusura" del sistema. Il giudice deve valutare i "gravi motivi" di carattere umanitario esercitando il potere-dovere di individuarli nella medesima vicenda personale che il richiedente ha posto a fondamento della richiesta di protezione.

[redacted] ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria. Con vittoria di spese ed onorari in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si è costituito il Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Roma 2 – sez. di Ancona – contestando la fondatezza dell'atto di impugnazione e chiedendone il rigetto.

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5427 - Firmato Da: PIERPAOLI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4377de1d8fe591436ccf464558f23e9b
Firmato Da: DE DONATO RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5473

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha presentato conclusioni in forma scritta chiedendo il rigetto del ricorso *"non rientrando la vicenda riferita in alcuna delle tipologie legittimanti le misure richieste, non potendosi accordare protezione a chi è stato condannato per grave reato (omicidio) in territorio italiano e ne teme le conseguenze, senza contare quanto dedotto nell'ordinanza impugnata in tema di genericità e indeterminatezza dei pericoli temuti e della provenienza degli stessi"*.

La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 6 luglio 2016, con termine alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.

L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, deve osservarsi che non possono rilevarsi nel caso specifico del richiedente e nella situazione oggettiva della sua zona di origine, elementi idonei a qualificare un rischio effettivo che egli possa subire un grave danno in caso di rimpatrio ai sensi dell'art.14 d.lgs.251/2007 (danno grave sussistente in caso di a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Si tratta di situazioni evidentemente insussistenti con riferimento alla vicenda personale dedotta da [redacted] che si riferisce ad una minaccia grave per la vita non derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale, ma quale conseguenza della possibile esposizione alla vendetta di sangue in applicazione del codice tradizionale detto "Kanun" che consente ai familiari della vittima di un omicidio di vendicare la morte del congiunto uccidendo i responsabili (il [redacted] è stato condannato e ha scontato una condanna in Italia per l'omicidio di un connazionale avvenuto [redacted] v. documentazione allegata).

La situazione allegata è riconducibile a rapporti tra privati e non può essere valutata in favore dell'istante ai fini della concessione della protezione sussidiaria, ma può essere apprezzata ai fini della verifica della la sussistenza di "seri motivi" per il riconoscimento di un permesso per motivi umanitari.

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5427 - Firmato Da: PIERPAOLI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4377de1d8fe591436ccf464558f23e9b
Firmato Da: DE DONATO RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5473

Il reclamante ha sufficientemente documentato l'attuale pratica della vendetta di sangue secondo il codice consuetudinario detto "Kanun" soprattutto nelle zone del Nord dell'Albania, area di provenienza della vittima dell'omicidio in relazione al quale il [redacted] ha riportato condanna penale.

È verosimile pertanto che ove rientri in patria il ricorrente sia concretamente esposto alle minacce di morte provenienti dai familiari della vittima che sarebbero state manifestate telefonicamente alla madre dopo la liberazione del fratello [redacted] esecutore materiale dell'omicidio nel quale ha concorso il ricorrente.

Deve aggiungersi peraltro che risulta dalle stesse fonti offerte in comunicazione dal richiedente, come nell'ordinamento albanese non esistano normative speciali per contrastare il diffuso ricorso alla vendetta di sangue e come le forze di polizia non siano in grado di tutelare i cittadini dalle uccisioni perpetrate in nome del "Kanun" in considerazione della loro non trascurabile frequenza.

Deve ritenersi pertanto sussistente con riferimento alla vicenda dedotta da [redacted] l'esistenza di una concreta e reale situazione di rischio per la vita o l'integrità fisica o per la compressione della libertà individuale (il codice del "Kanun" esclude che la vendetta di sangue possa essere consumata all'interno delle mura domestiche) conseguente ad una situazione che si riverbera specificamente sul richiedente seppure di natura privata e che può essere utilmente apprezzata per il riconoscimento in suo favore del permesso di soggiorno per motivi umanitari, già peraltro concesso per gli stessi motivi al fratello [redacted].

Il parziale accoglimento dell'appello impone la valutazione, ai fini delle statuizioni sulle spese di lite, del complessivo esito della controversia, apprezzandosi la reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 25.11.2015 resa nel proc. [redacted] così provvede:

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5427 - Firmato Da: PIERPAOLI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4377de1d8fe591436ccf464558f23e9b
Firmato Da: DE DONATO RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5473

-in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, riconosce a [redacted] il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2017

Il Presidente

Dott. Bruno Castagnoli

Il Consigliere Est.

Dott.ssa Rita De Donato

Firmato Da: CASTAGNOLI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5427 - Firmato Da: PIERPAOLI ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4377de1d8fe5914360cf464558f23e9b
Firmato Da: DE DONATO RITA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a5473